

	COMUNE DI NOGARA Provincia di VERONA Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 – Fax 0442.88333 e- mail: info@comune.nogara.vr.it pec: comune.nogara.vr@halleypec.it	
---	---	---

ORDINANZA Nr. 12 del 16-03-2020

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO, PER CONTENIMENTO EPIDEMIA DA 'CORONAVIRUS'

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;

- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*
- 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale, sia nell'ambito della provincia di Verona, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contatto tra le persone, che non sia riconducibile ad esigenze lavorative, a situazioni di necessità ovvero a spostamenti per motivi di salute;

Considerato che

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Nogara, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, nonché la chiusura al pubblico del cimitero, al fine di evitare assembramenti e contatti tra le persone;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19:

- **la chiusura al pubblico, fino al giorno 03 aprile 2020 compreso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali**
- **la chiusura al pubblico, fino al giorno 03 aprile 2020 compreso, del cimitero comunale, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme**

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Verona;
 - o al Comando dei Carabinieri di Nogara.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro, così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Firmato: Flavio Massimo Pasini